

Gratuito patrocinio: ora è possibile compensare i crediti con le tasse

Data Articolo: 09 Marzo 2016

Autore Articolo: Antonino Salvaggio

Sai che da quest'anno gli avvocati in difficoltà con il pagamento delle imposte o delle tasse possono chiedere la compensazione con i crediti derivanti dal **gratuito patrocinio**? Vediamo di capirne di più.

L'articolo 1 comma 778 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sancisce la possibilità per i **professionisti assegnati al gratuito patrocinio** di compensare eventuali crediti vantati e non ancora saldati con eventuali debiti d'imposta, a decorrere dal 2016.

I soggetti interessati dalla norma sono i professionisti assegnati d'ufficio ai contribuenti non abbienti per la difesa (per lo più si tratta degli avvocati).

La norma prevede che i soggetti che vantano **crediti per spese, diritti e onorari** sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

Sono ammessi a compensazione anche i **crediti maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati** e comunque **non contestati**. La compensazione è prevista con un limite pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale. È ammessa anche la compensazione parziale ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi.

La **compensazione è possibile solo con imposte, tasse e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS per i dipendenti degli studi professionali** e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla Cassa Forense. Bisognerà comunque attendere la lettura del DM che definirà i criteri e le modalità operative per beneficiare della compensazione.

La norma prevede che la compensazione dei crediti derivanti da **gratuito patrocinio** con le tasse è ammessa entro il limite di spesa di **10 milioni di euro annui**, che costituisce più o meno l'importo versato in questi anni per sostenere le spese derivanti dal **gratuito patrocinio**.

È utile ricordare che il diritto alla difesa da parte del contribuente con difficoltà economiche è garantito dal D.P.R. n. 115/2002 che dispone che *è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la **difesa del cittadino non abbiente** quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.*

Può essere ammesso al **gratuito patrocinio** il cittadino titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 11.528,41 euro, elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Il **limite di reddito** da rispettare per l'ammissione al **gratuito patrocinio** è adeguato ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT), verificatosi nel biennio precedente, con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'obiettivo della norma è quello di semplificare e agevolare gli adempimenti e i rapporti reciproci tra Stato e contribuente, dal momento che negli ultimi anni l'istituto del **gratuito patrocinio** è stato inficiato da eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato con ritardi spesso superiori a 18 mesi.

Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN

<http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com>